

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 527

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori ACQUAVIVA, SCEVAROLLI, GIUGNI, COVATTA, CAPPIELLO, CASTIGLIONE, CALVI, RIVIERA, AGNELLI Arduino, CIMINO, FRASCA, GANGI, SCHEDA, e SELLITTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1992

Norme per il procedimento di revisione costituzionale conseguente alla iniziativa della Commissione bicamerale deliberata dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 23 luglio 1992, e disciplina delle relative attribuzioni

ONOREVOLI SENATORI. - La presentazione di questo disegno di legge costituzionale è direttamente conseguenziale alla istituzione della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, secondo gli ordini del giorno votati dai due rami del Parlamento il 23 luglio 1992, e risponde all'esigenza di definire, come postulato dalle suddette deliberazioni, i poteri della Commissione e la loro durata.

Le coordinate secondo cui si sviluppa la proposta contenuta nel disegno di legge sono essenzialmente quattro: il riconoscimento alla Commissione di un potere di proposta ampio e senza preclusioni, concernente cioè tutti gli aspetti relativi all'ordinamento della Repubblica compresi nella

parte seconda della Costituzione; l'attribuzione alla Commissione di un potere redigente, condizione, questa, essenziale per dare al processo di riforma la necessaria compattezza politica; la previsione, relativamente alla approvazione da parte delle Assemblee del progetto presentato dalla Commissione, di un procedimento ordinario e non aggravato da doppia lettura; la necessaria sottoposizione del progetto approvato dalle Assemblee al *referendum* popolare confermativo e, al verificarsi di talune condizioni, la sottoposizione congiunta al *referendum* popolare tanto della proposta approvata dal Parlamento quanto della proposta formulata dalla minoranza della Commissione bicamerale.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 1 demanda alla Commissione bicamerale istituita con le risoluzioni contestuali del 23 luglio 1992 il compito di redigere un progetto di revisione costituzionale, da approvarsi articolo per articolo e quindi con votazione finale.

A questa funzione, che deve essere esercitata nei sei mesi assegnati dalle risoluzioni istitutive della Commissione, prorogabili per una sola volta e per non più di tre mesi, se ne aggiunge una seconda, quella cioè di produrre i progetti di revisione avanzati dalla minoranza della Commissione.

L'articolo 2, derogando all'articolo 138 della Costituzione, prevede che la proposta approvata dalla Commissione sia sottoposta all'approvazione delle Camere, nella forma del procedimento redigente, senza la necessità di ricorrere a doppia lettura.

L'articolo 3 prevede che il testo approvato dalle Assemblee sia sottoposto comunque, prescindendo dalla necessità di qual-

siasi richiesta, ad un *referendum* popolare confermativo.

L'articolo aggiunge tuttavia la possibilità che, ove lo richiedano congiuntamente un quinto dei componenti delle due Camere, il progetto approvato dall'Assemblea sia sottoposto al *referendum* insieme a quel testo di minoranza che abbia raccolto il maggior numero di sottoscrizioni, al fine di consentire al popolo di effettuare la propria scelta tra il progetto della maggioranza e quello della minoranza.

La proposta dunque palesemente mira ad estendere notevolmente la partecipazione popolare nel processo di revisione, rispetto a quanto oggi previsto dall'articolo 138 della Costituzione, limitandola alla forma del *referendum* confermativo nella sola ipotesi in cui l'ampiezza dei consensi raccolti dal progetto della Commissione o la frammentazione delle proposte delle minoranze non rendano praticabile una competizione referendaria.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

1. Alla Commissione bicamerale, istituita con risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 23 luglio 1992, sono assegnate tutte le proposte di revisione costituzionale relative alla parte II della Costituzione.

2. La Commissione adotta il Regolamento della Camera dei deputati.

3. La Commissione redige una proposta di revisione costituzionale, nel termine fissato nelle predette risoluzioni, che può essere prorogato per non oltre novanta giorni e una sola volta con deliberazione dei Presidenti delle Camere.

4. La Commissione delibera il testo articolo per articolo, e quindi con votazione finale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. I membri della Commissione che hanno espresso voto contrario nella deliberazione finale possono sottoscrivere e depositare entro otto giorni, presso la Presidenza della Commissione, un progetto di revisione costituzionale che viene stampato in allegato al testo approvato.

Art. 2.

1. In deroga all'articolo 138 della Costituzione il testo della proposta di revisione redatto dalla Commissione è approvato da ciascuna Camera con deliberazione unica, a maggioranza assoluta dei componenti, secondo il procedimento redigente, quale disciplinato dal Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.

1. Il testo deliberato dalle Camere è sottoposto, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, a referendum popolare.

2. Nel termine di sessanta giorni dalla deliberazione delle Camere un quinto dei deputati ed un quinto dei senatori possono chiedere che sia sottoposto a *referendum* anche il testo che ha raccolto il maggior numero di sottoscrizioni della minoranza della Commissione.

3. È promulgato il testo che abbia conseguito la maggioranza dei voti validi.